

## ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

### TRA

**CEFRIEL s.c.ar.l. Società Benefit** (di seguito per brevità denominata “CEFRIEL”), con sede legale in viale Sarca 226, 20126 Milano, P.IVA rappresentata dalla Designata per la privacy, ing. Laura Sfardini, “Contitolare del trattamento”;

### E

**Associazione Italian Tech Alliance** (di seguito per brevità denominata “Italian Tech Alliance”), con sede legale in Corso di Porta Romana 61, 20122, Milano (MI), P.IVA 97845880158, rappresentata da [Francesco Cerruti, di seguito “Contitolare del trattamento”]

Di seguito i contitolari del trattamento saranno indicati congiuntamente come le Parti o anche come Contitolari.

### PREMESSO CHE:

- a) è in essere tra le Parti un progetto comune consistente in co-organizzazione dell'evento online denominato “Technical Due Diligence: valore e opportunità per Startup e Venture Capital” (di seguito il “Progetto”);
- b) la partecipazione al Progetto comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo il “Regolamento” o “GDPR”);
- c) ai sensi dell'art. 26, paragrafo 1 del GDPR *“Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati”*;
- d) ai sensi dell'art. 26, paragrafo 2 del GDPR *“L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato”*;
- e) con il presente accordo (di seguito l'“Accordo”) i Contitolari del trattamento intendono quindi regolare i rispettivi ruoli e responsabilità nonché i rapporti con gli interessati, ai quali il contenuto essenziale dell'Accordo verrà messo a disposizione. Per “interessati” si intendono le persone fisiche cui sono riferiti i dati personali oggetto delle attività di trattamento indicate nell'Accordo;
- f) i Contitolari del trattamento si impegnano ad operare nel pieno rispetto dell'Accordo e delle disposizioni, tempo per tempo vigenti, sul trattamento dei dati personali, comprese le linee guida e i codici di condotta del Garante e del Comitato europeo per la protezione dei dati.

Premesso quanto sopra riportato, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, convengono e stipulano quanto segue.

### Art. 1 - CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO

I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati, si danno reciprocamente atto di gestire:



1. quanto al Contitolare **Cefriel**, le attività necessarie per:
  - utilizzo dei dati raccolti da Italian Tech Alliance per la corretta erogazione dell'evento e per finalità di marketing.
2. quanto al Contitolare **Italian Tech Alliance**, le attività necessarie per:
  - la raccolta dei dati personali conferiti in sede di registrazione alla piattaforma;
  - la condivisione dei dati raccolti al Contitolare;
  - utilizzo dei dati raccolti per la corretta erogazione dell'evento e per finalità di marketing.

**Art. 2 - DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO, SOGGETTI INTERESSATI E ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

L'esecuzione delle summenzionate attività implica il trattamento dei seguenti dati personali:  
Email \* Nome \* Cognome \* Azienda \* Cluster \* Job Title \* Industry / Settore di attività \*

I dati di cui sopra appartengono a:

<b>Tipi di dati</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Dati personali e identificativi di interessati al trattamento</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>Dati particolari di interessati al trattamento</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>Dati giudiziari di interessati al trattamento</b>
<b>Categorie di dati</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Cittadini di Paesi appartenenti all'U.E.</b>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E.</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>Personale dipendente / altre risorse di aziende Clienti</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>Personale dipendente / altre risorse di aziende Fornitori</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>Lavoratori o collaboratori Cefriel</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>Persone minorenni</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>Persone con disabilità, svantaggio linguistico, culturale e socio-politico-economico</b>



Le attività di trattamento, compiute dai Contitolari con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, sono le seguenti:

raccolta [x]; registrazione [x]; organizzazione [x]; strutturazione [ ]; conservazione [x]; consultazione [x]; elaborazione [x]; modificazione [ ]; selezione [x]; estrazione [ ]; raffronto [ ]; utilizzo [ ]; interconnessione [ ]; blocco [ ]; comunicazione [x]; diffusione [ ]; cancellazione [x]; distruzione [ ]

### **Art. 3 - RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLA CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO E SICUREZZA DEI DATI**

Tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati, le responsabilità dei Contitolari, in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, sono definite come di seguito:

- **Cefriel** è direttamente responsabile della rispondenza del trattamento alle finalità determinate e della conformità dei mezzi del trattamento al GDPR per quanto concerne i trattamenti di cui al paragrafo 1.1;
- **Italian Tech Alliance** è direttamente responsabile della rispondenza del trattamento alle finalità determinate e della conformità dei mezzi del trattamento al GDPR per quanto concerne i trattamenti di cui al paragrafo 1.2.

Nei confronti degli interessati, i Contitolari rispondono in solido per eventuali danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun titolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti, ai sensi dell'art. 26.3 del GDPR, nei confronti di e contro ciascun titolare, fermo restando l'onere di ciascun titolare di informare tempestivamente l'altra parte dell'istanza presentata dall'interessato.

Ogni Contitolare si impegnerà a conservare i documenti di propria pertinenza in conformità con GDPR.

I Contitolari del Trattamento saranno responsabili singolarmente per l'ammontare del danno che ognuno di essi provocherà. Ciascun Contitolare è responsabile verso gli altri per l'attività allo stesso direttamente imputabili in base al presente Accordo, rispondendone nei rapporti interni in corrispondente misura.

Fermo restando il regime di responsabilità previsto dall'art. 82 del GDPR, le Parti convengono sin d'ora che ciascuna di esse è obbligata a manlevare e a tenere indenne le altre da qualunque azione, sanzione, costo, spesa, pregiudizio e danno, anche di immagine, derivanti dalla propria condotta, anche laddove inquadrabile sotto il profilo della colpa lieve.

Ai fini del presente Accordo, si considera propria di un Contitolare anche la condotta degli Autorizzati/Designati al trattamento (compresi gli Amministratori di Sistema), dei Responsabili e degli eventuali sub-Responsabili del Contitolare medesimo.

In relazione alle valutazioni di impatto nei casi previsti dall'art. 35 del GDPR, esse, così come il loro eventuale riesame, così come la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del GDPR, sono a carico di ciascun Contitolare per le attività di propria competenza. Ciascun Contitolare informerà, tuttavia, tempestivamente l'altro Contitolare della relativa necessità e dell'attività compiuta.

#### **Art. 4 - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI**

I Contitolari forniranno le informative per il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR. Mediante tali informative, sarà messo a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'Accordo, ai sensi dell'art. 26.2 del GDPR.

Ai sensi dell'art. 26.1 del GDPR, vengono individuati, come punti di contatto per gli interessati, per il Contitolare **Cefriel**, in persona della Designata Privacy, i seguenti recapiti: viale Sarca 226, 20126 Milano, Tel [02239541] E-mail: [[privacy@cefriel.com](mailto:privacy@cefriel.com)]; per il Contitolare **Italian Tech Alliance**, in persona di Francesco Cerruti, i seguenti recapiti: Corso Magenta [●], 59, 20123, Milano, E-mail: [[info@italiantechalliance.com](mailto:info@italiantechalliance.com)].

#### **Art. 5 - SICUREZZA DEI DATI PERSONALI**

I Contitolari nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

I Contitolari del trattamento dichiarano espressamente che chiunque agisca nell'ambito della loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratterà i predetti dati personali se non è istruito in tal senso e se non è vincolato contrattualmente alla riservatezza e al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio. I Contitolari inseriscono il trattamento dei Dati nel proprio registro delle attività di trattamento e aggiornano lo stesso come richiesto dalla normativa.

#### **Art. 6 - SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ**

Ogni Contitolare del trattamento si impegna a mantenere la riservatezza, integrità e disponibilità dei Dati.

Le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare i dati personali solamente per le finalità previste dal presente Accordo.

## **Art. 7 - NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

In caso di violazione dei dati personali (“Data Breach”) che coinvolga i dati oggetto della contitolarità, ciascun Contitolare si impegna a notificare tempestivamente l’altro Contitolare non appena ne venga a conoscenza, fornendo tutte le informazioni disponibili relative alla natura della violazione, ai dati interessati, alle categorie di soggetti coinvolti, alle possibili conseguenze e alle misure correttive adottate o da adottare. Per Data Breach si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Se il Data Breach riguarda in modo specifico i dati trattati principalmente da uno dei Contitolari, sarà tale Contitolare a provvedere direttamente, e nei tempi previsti dal GDPR, alla notifica all’Autorità di Controllo e, se necessario, agli interessati. L’altro Contitolare coopererà fornendo supporto e informazioni necessarie.

I Contitolari in ogni caso si impegnano a cooperare pienamente e tempestivamente nella gestione della violazione, definendo congiuntamente le azioni da intraprendere, inclusi:

- a. la valutazione del rischio per i diritti e le libertà degli interessati;
- b. le misure di contenimento e mitigazione del danno;
- c. la comunicazione all’Autorità di Controllo e, se necessario, agli interessati.

La notifica all’Autorità di controllo conterrà almeno le seguenti informazioni:

1. la natura della violazione dei Dati (ad esempio se la violazione riguarda la perdita di riservatezza; e/o la perdita di integrità; e/o la perdita di disponibilità);
2. la categoria degli interessati e dei Dati oggetto della violazione;
3. il contatto presso cui ottenere più informazioni;
4. gli interventi attuati o che si prevede di attuare (si intende le misure tecniche e organizzative adottate, o di cui si propone l’adozione, per porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi per gli interessati e per prevenire simili violazioni future.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni verranno fornite all’Autorità in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

## **Art. 8 - PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO (E DESIGNATI)**

Ciascuno dei Contitolari dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati trattati nel perseguimento del progetto comune, identificando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione, anche in merito ai principi di liceità e correttezza a cui devono conformarsi le politiche per la protezione dei dati personali dei Contitolari e il trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle misure di salvaguardia adottate.

Ciascuno dei Contitolari garantisce che i propri dipendenti e collaboratori sono affidabili ed hanno piena conoscenza della normativa primaria e secondaria in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 9 - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito del presente accordo, i Contitolari possono nominare uno o più Responsabili al trattamento dei dati (ex art. 28 del GDPR), scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, svolgendo a tal fine le opportune verifiche e indagini.

La nomina del Responsabile al trattamento può avvenire con atto giuridico congiunto dei Contitolari oppure con atto giuridico di uno dei Contitolari, che dovrà comunicarne gli estremi all'altra parte per opportuna conoscenza con un congruo preavviso o, nel caso di rapporto in essere al momento della stipula del presente accordo, entro i 20 giorni successivi alla stessa. Nel caso di designazione non congiunta, il Contitolare che nomina il Responsabile del trattamento ha l'onere e la responsabilità di verificare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo, assumendosi in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del responsabile stesso.

#### **Art. 10 - TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI PERSONALI**

I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Nell'ipotesi in cui per questioni di natura tecnica e/o operativa si rendesse necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento dei dati personali, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del GDPR. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento:

- (i) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea; o
- (ii) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell'articolo 46 del GDPR.

#### **Art. 11 - VERIFICHE**

Ciascuno dei Contitolari riconosce all'altro il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali nell'ambito del progetto comune. A tal fine, Ciascuno dei Contitolari ha il diritto di disporre – a propria cura e spese – verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, previo preavviso e coordinamento con l'altro Contitolare.

Ciascuno dei Contitolari rende disponibile tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi e per consentire la conduzione di audit, comprese le ispezioni, e per contribuire a tali verifiche.

Ciascuno dei Contitolari deve informare e coinvolgere tempestivamente l'altra parte in tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte dell'Autorità di controllo.

#### **Art. 12 - DURATA**

Il presente Accordo ha durata dalla sua sottoscrizione sino alla cessazione del Progetto, salvo il venir meno, per qualsiasi ragione, della contitolarità.

Alla scadenza dell'Accordo, i Contitolari determineranno di comune accordo le modalità di conservazione o cancellazione dei Dati.

#### **Art. 13 - COMUNICAZIONI**

Ciascuna Parte nomina un proprio Referente cui è affidato il compito di monitorare e concordare tutto quanto necessario alla corretta esecuzione del presente Accordo. Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente inviate se spedite via mail ai seguenti indirizzi:

Per CEFRIEL  
mail: [\[privacy@cefriel.com\]](mailto:privacy@cefriel.com)  
Referente [Designata per la Privacy]

Per **Italian Tech Alliance**  
mail: [\[info@italiantechalliance.com\]](mailto:info@italiantechalliance.com)  
Referente [designato privacy]

Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni variazione degli indirizzi o del nominativo del proprio Referente.

#### **Art. 14 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

#### **Art. 15 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il presente accordo è disciplinato dalla normativa dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali e dalle normative degli Stati membri di volta in volta applicabili, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

Le Parti si impegnano a definire consensualmente eventuali controversie che possano insorgere nel corso del rapporto originato dal presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate all'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

Milano, 15/04/2026

